*Allegato 2.*

***INFORMAZIONE* AL DEBITORE CIRCA I REQUISITI NECESSARI AD OTTENERE LA ESDEBITAZIONE NEL CASO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

*“Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*d i c h i a r a*

*di essere stato edotto dal Gestore della Crisi che il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti maturerà a condizione che il sottoscritto:*

*a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;*

*b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;*

*c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;*

*d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;*

*e) abbia svolto, nel tempo di apertura della procedura di Liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;*

*f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.*

*Il sottoscritto è inoltre consapevole che l'esdebitazione non opera:*

*a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;*

*b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;*

*c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.*

*Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:*

*a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b L.3/2012 cioè quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;*

*b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti”.*

*Livorno, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-*

*Il Debitore*